



Provincia di Siena

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED  
AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI  
QUALUNQUE GENERE A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

Approvato con Delibera Consiglio provinciale n. 25 del 3 aprile 2012

## INDICE

*Art. 1 - Oggetto e finalità*

*Art. 2 - Beneficiari - Ambito interventi*

*Art. 3 - Tipologia e natura delle provvidenze*

*Art. 4 - Destinatari delle provvidenze*

*Art. 5 - Modalità per la presentazione della domanda e documentazione necessaria*

*Art. 6 - Criteri e modalità di concessione*

*Art. 7 - Erogazione e rendicontazione delle provvidenze*

*Art. 8 - Contributi erogabili d'ufficio*

*Art. 9 - Verifica dello stato di attuazione*

*Art. 10 - Contenuti dell'atto di erogazione*

*Art. 11- Trattamento fiscale*

*Art. 12 - Trattamento dati personali e Albo dei beneficiari*

*Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento*

*Art. 1*  
*Oggetto e finalità*

1. La Provincia di Siena dispone con il presente regolamento i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di soggetti pubblici e privati, al fine di garantire la promozione e lo sviluppo dei seguenti settori della società civile:

- settore dello sviluppo economico
- settore turistico
- settore culturale
- settore della pubblica istruzione
- settore sportivo
- settore socio assistenziale
- settore dell'ambiente.

*Art. 2*  
*Beneficiari - Ambito interventi*

1. I benefici, di cui all'articolo precedente possono essere concessi a persone fisiche o giuridiche, soggetti pubblici o privati con o senza personalità giuridica, che operano senza fini di lucro.
2. Le provvidenze vengono concesse per concorrere ad iniziative e progetti, ritenute valide sotto il profilo dell'interesse pubblico dalla Provincia e nel rispetto del principio di sussidiarietà, nelle seguenti materie:
  - a) attività culturali, celebrative ed educative;
  - b) attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato;
  - c) tutela e valorizzazione dell'ambiente;
  - d) sviluppo economico;
  - e) promozione e sviluppo del turismo;
  - f) attività sportive, ricreative e del tempo libero.

*Art. 3*  
*Tipologia e natura delle provvidenze*

1. La Provincia concede, nell'ambito delle proprie competenze, possibilità di bilancio e limiti normativi:
  - a) *sovvenzioni*, allorquando si fa carico interamente dell'onere derivante da una attività svolta, ovvero da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici, purché sia prevista nell'atto costitutivo degli organismi beneficiari o in apposita convenzione;
  - b) *contributi*, allorquando le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali la Provincia si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico;
  - c) *sussidi*, allorquando si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale;
  - d) *vantaggi economici*, allorquando si realizzi la fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità della Provincia, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate, e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti provinciali;
  - e) *ausili finanziari*, allorquando si è in presenza di altre forme di provvidenze, che non rientrino nelle precedenti categorie, finalizzate a sostegno delle attività e iniziative svolte dai soggetti richiedenti.

*Art. 4*  
*Destinatari delle provvidenze*

1. La concessione di provvidenze finanziarie ed economiche di qualunque genere può essere disposta dalla Provincia a favore:
  - a) di associazioni, fondazioni ed altre istituzioni, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività e iniziative di specifico e particolare interesse in favore della comunità provinciale;
  - b) di associazioni non riconosciute e di comitati culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni o enti caratterizzati da impegno sociale ed umanitario a vantaggio della comunità provinciale. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento. Le Associazioni di volontariato devono essere iscritte agli elenchi di cui all'art. 6 della L. 11.8.91 n. 266.
  
2. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento seguendo, pertanto, procedure autonome:
  - a. le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate o sub delegate;
  - b. le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati tra la Provincia con soggetti terzi, dai quali derivano obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
  - c. i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali della Provincia e da essa affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza socio-economica, tecnica e organizzativa;
  - d. i benefici e le agevolazioni nell'uso di servizi, attrezzature e strutture provinciali, disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento da parte dei soggetti interessati;
  - e. i trasferimenti a soggetti terzi a titolo di rimborso nelle spese sostenute per iniziative organizzate congiuntamente alla Provincia;
  - f. gli interventi socio-assistenziali effettuati in rapporto convenzionale;
  - g. ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità e sussidiarietà.
  - h. le richieste di contributi per progetti o iniziative già finanziate dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena;
  - i. le richieste di contributo avanzate dalle Istituzioni Scolastiche per progetti ed attività didattiche da realizzare in ambito scolastico e previsti nei Piani di Offerta Formativa;
  - j. le richieste di contributi per progetti che hanno già ottenuto finanziamenti su leggi specifiche della Regione Toscana (Teatri, Festival, etc.).

*Art. 5*  
*Modalità per la presentazione della domanda*  
*e documentazione necessaria*

1. I soggetti di cui all'art. 4, al fine di accedere alle provvidenze, devono presentare istanza, entro il 30 aprile di ogni anno, su apposita modulistica disponibile sul sito web della Provincia di Siena ([www.provincia.siena.it](http://www.provincia.siena.it)), a seguito di pubblicazione del bando da parte dell'Ufficio di presidenza.
  
2. Le richieste di ammissione alle provvidenze, dirette al Presidente della Provincia, in qualità di rappresentante legale, devono contenere:
  - a) *dettagliata descrizione* delle attività, delle iniziative e/o dei programmi da realizzare, della sua rilevanza sociale e territoriale; budget e modalità e fonti di finanziamento complessive;
  - b) *dati identificativi* del richiedente (denominazione, sede legale e ragione sociale, natura giuridica, codice fiscale o partita IVA) e la dichiarazione, a firma del legale rappresentante, riferita:

- all'assenza di cause ostative alla concessione di contributi per lo svolgimento di attività imprenditoriali ai sensi degli artt. 3 e 7 della legge 19.3.1990, n. 55;
- alla mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo alla persona fisica interessata ovvero al rappresentante legale per gli altri soggetti pubblici o privati;
- all'attestazione, ove occorra, di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure concorsuali;

- c) *autocertificazione* in cui si dichiara il possesso dei seguenti documenti e la disponibilità a presentarli su richiesta:
- statuto vigente del soggetto richiedente;
  - ultimo bilancio di esercizio, con le relazioni che lo accompagnano.

3. Le domande potranno essere spedite tramite il servizio postale o consegnate a mano c/o sede della Provincia – P.zza Duomo, 9, 53100 Siena, o via web all'indirizzo di posta elettronica [ufficiocontributi@provincia.siena.it](mailto:ufficiocontributi@provincia.siena.it)

#### *Art. 6*

##### *Criteria e modalità di concessione*

1. La Giunta stabilisce annualmente gli ambiti di priorità affinché i Dirigenti possano adottare con determinazione, specifici atti di concessione in coerenza con gli indirizzi espressi e le risorse loro assegnate, nel rispetto dei limiti eventualmente fissati nell'atto di indirizzo.
2. Per la concessione dei finanziamenti e benefici economici i Dirigenti tengono conto dei seguenti criteri:
  - a) conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali della Provincia;
  - b) valenza e ripercussione territoriale.
3. La partecipazione della Provincia in qualità di promotore o di associato all'ente richiedente costituisce condizione di particolare rilievo e di preferenza nella concessione delle provvidenze, purché tale partecipazione sia disciplinata da apposito accordo di programma recepito da deliberazione di Giunta o Consiglio.
4. Per gli interventi sussidiari di promozione e sostegno di iniziative ed attività specifiche per lo sviluppo economico, i criteri generali di riferimento, fatte salve le particolari disposizioni previste dal regolamento, sono i seguenti:
  - a) soggetti pubblici, in sinergia con gli Enti Locali e le Istituzioni;
  - b) qualità e grado di connessione con le linee e con gli obiettivi generali e settoriali fissati nei piani di sviluppo o negli strumenti di programmazione della Provincia od in quelli ai quali essa si richiama.
5. Per lo stesso soggetto e per il medesimo anno le provvidenze a favore delle attività annuali e specifiche e quelle a sostegno di singole iniziative sono, di norma, tra loro alternative.

#### *Art. 7*

##### *Erogazione e rendicontazione delle provvidenze*

1. L'erogazione delle provvidenze è disposta nel seguente modo:
  - a. contributi per le attività annuali: presentazione di relazione consuntiva dell'attività e delle spese, debitamente documentate, accompagnata dal rendiconto della destinazione del contributo provinciale;
  - b. contributi per attività specifiche e/o iniziative:

presentazione di relazione consuntiva sull'attività, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute e indicazione del rilievo dato all'immagine della Provincia.

2. La corresponsione dei benefici è subordinata alla presentazione della documentazione di cui al precedente comma 1, punti a. e b., e, in ogni caso, non potrà essere superiore all'assegnazione iniziale dei benefici.
3. Nei rendiconti delle attività, delle iniziative e delle manifestazioni alle quali concorre la Provincia, devono essere comprese ed indicate le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'Ente stesso, nonché oneri riferiti all'uso di materiali, attrezzature ed attività dei quali il soggetto organizzatore dispone o che sono messi gratuitamente a disposizione dalla Provincia .
4. La mancata presentazione della rendicontazione entro 3 mesi (prorogabile, con motivazione, altri 3 mesi) dalla data di effettuazione dell'iniziativa, nonché la mancata effettuazione dell'iniziativa stessa o del progetto per il quale è stato concesso il contributo, determina l'esclusione del soggetto interessato dalla erogazione della relativa somma.

#### *Art. 8*

##### *Contributi erogabili d'ufficio*

1. La Provincia può erogare contributi anche al di fuori delle previsioni di cui al presente regolamento, per manifestazioni, progetti e iniziative promosse, coordinate dalla Provincia in quanto corrispondenti ad interessi ritenuti di carattere preminente, purché disciplinate da apposito accordo di programma, o in occasione di eventi calamitosi o di particolare eccezionalità.
2. La concessione delle provvidenze previste dal presente regolamento non è ostativa della concessione di premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, guidoni, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Presidente o dagli Assessori in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folcloristiche o con altri fini sociali.

#### *Art. 9*

##### *Verifica dello stato di attuazione*

La Provincia può verificare lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative dichiarate nella richiesta di contributo. Ove i controlli abbiano riscontrato manchevolezze, irregolarità o ritardi pregiudizievoli del buon esito delle attività o delle iniziative, la Provincia potrà comunicare la sospensione/revoca del contributo.

#### *Art. 10*

##### *Contenuti dell'atto di erogazione*

La effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti della Provincia relativi agli interventi di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 12 della L.241/1990.

#### *Art. 11*

##### *Trattamento fiscale*

Nei casi contemplati dall'art. 28 del DPR 29.09.1973 n° 600, all'atto della erogazione del contributo verrà applicata la ritenuta fiscale prevista da tale norma.

*Art. 12*  
*Trattamento dati personali e Albo dei beneficiari*

1. E' istituito, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 07.04.2000, n. 118 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica) l'albo dei soggetti a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio provinciale.
2. Il Dirigente del Settore Affari Istituzionali è il responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti richiedenti.

*Art. 13*  
*Entrata in vigore del regolamento*

Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.

